



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale Ordinario di Palmi

Prot. 242/24

Alla c.a. Procuratore Aggiunto – Sede
Alla c.a. Sostituti Procuratori – Sede
Alla c.a. Segreterie dei Magistrati – Sede
Alla c.a. Ufficio Ricezione Atti - Sede
Alla c.a. Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Palmi
Alla c.a. Presidente della Camera Penale di Palmi

Oggetto: Portale Deposito atti penali (c.d. PDP) e processo penale telematico.

Com'è noto, il 14 gennaio 2024 è entrato in vigore il DM 217 del 29 dicembre 2023 che, in attuazione dell'art. 87 d.lgs. 150/2022, ha tra le altre cose disciplinato le ipotesi di deposito obbligatorio degli atti difensivi di atti, documenti e memorie per via telematica.

Si fa riferimento al c.d. Portale Deposito atti penali (c.d. P.D.P.), disponibile sul portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia (c.d. PST, consultabile da sito <https://psi.giustizia.it/>). Ed infatti all'art. 3 comma 8 del Decreto viene disposto quanto segue:

“A decorrere dalla scadenza del termine di cui al comma 1 e sino al 31 dicembre 2024, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 3, il deposito da parte dei difensori di atti, documenti, richieste e memorie può avere luogo anche con modalità non telematiche, ad esclusione dei depositi nella fase delle indagini preliminari e nei procedimenti di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale e di riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale nonché della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'articolo 107 del codice di procedura penale. Il deposito da parte dei difensori di atti, documenti, richieste e memorie può, altresì, avere luogo anche con modalità non telematiche nei procedimenti relativi all'impugnazione dei provvedimenti in materia di misura cautelare o in materia di sequestro probatorio emessi durante la fase delle indagini preliminari. Rimane consentito il deposito mediante posta elettronica certificata come disciplinato dall'articolo 87 bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche.”

Si ritiene dunque che, per quanto concerne tutti gli atti depositati dai difensori durante le indagini preliminari, nonché nella eventuale fase del procedimento di archiviazione, non sia consentito il deposito in cartaceo allo sportello e che l'invio tramite posta elettronica certificata non sia consentito e non produca alcun effetto di legge.

A seguito del nuovo quadro normativo e sin dall'entrata in vigore del D.L. citato, questo Ufficio si è immediatamente adeguato alle nuove prescrizioni normative, provvedendo a richiedere ed ottenere l'attivazione del Portale che è attualmente in funzione e sul quale pervengono gli atti depositati da quei Difensori che si sono adeguati al nuovo sistema.

Peraltro, dal monitoraggio statistico dei depositi, sono in numero ancora esiguo gli atti che vengono depositati tramite il nuovo Portale, nonostante esso sia obbligatorio.

Stante siffatta obbligatorietà, si dispone che l'Ufficio Ricezione Atti, in caso di pervenimento (tramite pec, in cartaceo o con altre modalità diverse dal Portale) di atti defensionali relativi a procedimenti nella fase delle indagini preliminari e comunque relativi al procedimento di archiviazione, di riapertura indagini e agli atti di nomina e revoca del difensore, risponda con pec e comunque con atto scritto, allegando il disposto normativo e comunicando l'impossibilità di ritenere valido il deposito.

Conseguentemente, si confida nella collaborazione del Consiglio dell'Ordine e della locale Camera Penale in indirizzo per dare la massima diffusione della presente comunicazione a tutti gli Avvocati iscritti, al fine di poter utilizzare correttamente il sistema, ormai obbligatorio per legge.

Cordialità.

Palmi,

25/01/24

Il Procuratore della Repubblica
Dott. Emanuele Crescenti

